

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2011

**Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
(11A16810)**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Decreta:

Art. 1

Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

Ai sensi dell'ar . 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:

a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Importi dovuti e modalita' di versamento

1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Art. 3

Casi di esclusione

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'.

Art. 4

Riparto delle somme soggette a riassegnazione

3. La quota del gettito di cui all'art.14 bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:

60% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza finalizzata alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnove del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall'art.14-bis, comma 2, del decreto legislativo 286/1998;

20% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici;

20% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5

Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato

1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;

al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'interno
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,
Economia e finanze, foglio n. 52